REGOLAMENTO (CEE) N. 2350/78 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1978

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza, ecc., della voce doganale 59.05, originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, di cui all'allegato C del regolamento stesso entro il limite di un massimale comunitario, pari all'87 % dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati al suo allegato D esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno o l'altro dei paesi e territori menzionati nell'allegato D non devono eccedre un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato C del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori, fatta eccezione per quelli elencati nel suo allegato E, non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per le reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza ecc., e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 25 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 12,5 tonnellate; che alla data del 27 settembre 1978 le importazioni nella Comunità di reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza ecc., originarie della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 1197/78 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 13 ottobre 1978 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 1197/78 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
59.05	Reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1978.

Per la Commissione
Etienne DAVIGNON
Membro della Commissione

(1) GU n. L 149 del 5. 6. 1978, pag. 1.